

LE ASSICURAZIONI DEI TESSERATI FIB

A) Assicurazione Infortuni

1. Soggetti assicurati

Le garanzie prestate con la polizza riguardante l'assicurazione per gli infortuni trovano applicazione senza limiti di età nei confronti di tutti i cartellinati iscritti alla FIB, quali gli atleti, compresi i giovani praticanti delle scuole di preparazione all'attività agonistica, i dirigenti federali siano essi nazionali che periferici, gli arbitri, gli istruttori i tecnici, gli amatori, i medici federali, i titolari di tessera sociale o di tessera giochi locali e atleti paralimpici, ognuno per i rischi connessi allo svolgimento delle proprie funzioni e per le attività consentite dalle singole tessere federali.

2. Attività assicurata

Come previsto dalla Convenzione stipulata con la Società Assicuratrice, la garanzia si intende valida per gli infortuni che l'assicurato dovesse subire in Italia o all'estero in occasione di attività agonistiche autorizzate e/o riconosciute e/o organizzate dalla FIB anche in fase di allenamento individuale o collettivo nonché durante lo svolgimento di concorsi, manifestazioni sportive, ricreative o culturali autorizzate e/o organizzate sotto l'egida della FIB, raduni, riunioni organizzative purchè ed in occasione di attività rientrante nei compiti istituzionali della Federazione come previsto dalla tessera federale di cui l'assicurato stesso è titolare.

3. Rischio Volo

Per i rischi connessi ai viaggi in aereo la garanzia è valida, senza limitazioni territoriali, per i dirigenti federali, i giocatori facenti parte delle squadre nazionali, i loro accompagnatori e gli arbitri di interesse internazionale.

4. Infortuni in itinere

Le polizze prevedono anche la copertura dei rischi inerenti agli infortuni che si verificano durante i trasferimenti effettuati dall'Assicurato con qualsiasi mezzo, come passeggero o in forma individuale, dalla propria abitazione o residenza al luogo di svolgimento dell'attività assicurata e viceversa, con esclusione degli infortuni conseguenti ad incidenti verificatisi a causa di infrazioni o, comunque, di inosservanza delle norme che disciplinano il traffico.

5. Criteri di erogazione degli indennizzi

Per il caso di morte l'indennizzo è corrisposto nelle misure appresso specificate agli eredi testamentari ed in mancanza agli eredi legittimi. In presenza di figli minori o di portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50% la misura dell'indennizzo per morte è aumentata del 50%.

L'indennizzo dell'invalidità permanente parziale è determinato applicando alla somma prevista per l'invalidità permanente totale la percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente conseguente alle lesioni riportate dall'Assicurato. L'indennizzo per invalidità permanente non è corrisposto quando l'invalidità stessa sia di grado pari o inferiore al 3% della totale. Se l'invalidità permanente supera la percentuale del 3%, l'indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

In caso di inabilità temporanea è corrisposta anche una indennità giornaliera in misura intera del 100% per i giorni in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni e in misura ridotta del 50% per i giorni in cui l'Assicurato ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni. Detta indennità è corrisposta per un periodo massimo di 60 giorni, con esclusione dei primi cinque giorni di inabilità decorrenti dalle ore 24 del giorno dell'infortunio se lo stesso è stato denunciato nel prescritto termine o dal giorno della denuncia in caso di ritardo

della stessa. La corresponsione dell'indennità giornaliera cessa alle ore 24 dell'ultimo giorno di inabilità nel caso in cui l'inabilità stessa sia cessata prima della scadenza del suddetto termine di 60 giorni.

La diaria giornaliera per ricovero in Istituto di cura (pubblico o privato) è corrisposta quando il ricovero stesso si sia reso necessario a causa di infortunio, con o senza intervento chirurgico.

Detta diaria è dovuta per ciascun giorno di degenza, esclusi i primi 3 giorni, e per la durata massima di 60 giorni per ogni evento.

L'indennità giornaliera per ingessatura è corrisposta dal giorno:

- delle dimissioni dall'istituto di cura, nel caso in cui l'infortunio abbia comportato il ricovero;
- dall'applicazione dell'ingessatura stessa nel caso in cui l'infortunio non abbia comportato detto ricovero.

Tale indennità è corrisposta fino al giorno della rimozione dell'ingessatura per un periodo massimo di 50 giorni, dietro presentazione di certificato medico rilasciato dall'Istituto di cura o ambulatorio presso il quale è stata applicata l'ingessatura nonché di certificato attestante la data di rimozione dell'ingessatura stessa.

Le diarie per ricovero in Istituto di cura e per ingessatura non sono cumulabili fra loro.

Le spese di cura (onorari dei medici, accertamenti diagnostici, rette di degenza, trasporti in autoambulanza, ecc.) sono rimborsate per la parte eccedente l'ammontare di euro 50,00 ed entro i limiti massimi previsti nel successivo punto 6) per ciascuna categoria di soggetti assicurati.

6. Prestazioni assicurative

Le prestazioni assicurative spettanti per gli infortuni indennizzabili sono stabilite come segue per ciascuna categoria di soggetti assicurati:

6.1 Tesserati Giocatori di categoria A, Dirigenti Nazionali Periferici e Societari, Arbitri, Istruttori, Tecnici, e Medici.

- | | |
|---|-----------------|
| • Capitale per morte e indennità per invalidità permanente totale | euro 150.000,00 |
| • Indennità giornaliera per inabilità temporanea | euro 15,00 |
| • Diaria per ricovero | euro 20,00 |
| • Diaria per ingessatura | euro 20,00 |
| • Limite del rimborso per spese di cura | euro 5.000,00 |

6.2 Tesserati Giocatori di categoria B, C e D, Amatori, Paralimpici e titolari di Tessera Giochi Locali e Tradizionali.

- | | |
|---|-----------------|
| • Capitale per morte e indennità per invalidità permanente totale | euro 100.000,00 |
| • Indennità giornaliera per inabilità temporanea | euro 15,00 |
| • Diaria per ricovero | euro 20,00 |
| • Diaria per ingessatura | euro 20,00 |
| • Limite del rimborso per spese di cura | euro 1.500,00 |

6.3 Tesserati di categoria E, L, e R (Giovanile)

- | | |
|---|-----------------|
| • Capitale per morte e indennità per invalidità permanente totale | euro 150.000,00 |
| • Diaria per ricovero | euro 20,00 |
| • Diaria per ingessatura | euro 20,00 |

- Limite del rimborso per spese di cura euro 1.500,00

6.4 – Titolari di “Tessera Sociale”

- Capitale per morte e indennità per invalidità permanente totale euro 100.000,00
- Indennità giornaliera per inabilità temporanea euro 15,00
- Diaria per ricovero: euro 15,00
- Diaria per ingessatura euro 15,00
- Limite del rimborso per spese di cura euro 1.500,00

Sulle prestazioni sopra indicate trovano applicazione, oltre alle franchigie del 3% relative all'indennità per invalidità permanente e alla franchigia di 5 giorni relativa all'indennità giornaliera per inabilità temporanea di cui al precedente punto 5, una franchigia di 3 giorni per la diaria in caso di ricovero e uno scoperto di euro 50,00 per il rimborso delle spese di cura.

7. Decorrenza delle coperture assicurative

La copertura assicurativa dei tesserati decorre dalle ore 24.00 del giorno, del versamento della quota annuale di tesseramento risultante dal timbro postale. Per i dirigenti federali nazionali e periferici la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno della nomina e dura fino al termine dell'incarico.

8. Denuncia dell'infortunio

La denuncia dell'infortunio, redatta sull'apposito modulo, deve essere inviata alla Segreteria Generale della Federazione entro cinque giorni dalla data del sinistro. Detto modulo deve essere corredato:

- a) da un'analitica descrizione dell'evento sottoscritta da due testimoni;
- b) dal certificato di Pronto soccorso rilasciato dalla struttura ospedaliera che ha prestato le prime cure;
- c) dalla fotocopia del cartellino;
- d) dall'indicazione del Codice Iban del c/c bancario o postale intestato all'assicurato e sul quale devono essere accreditate le somme assicurate;
- e) dal Codice Fiscale dell'Assicurato;
- f) da eventuali recapiti telefonici dell'Assicurato;

B) Assicurazione per la Responsabilità civile verso terzi.

1. Soggetti assicurati

Come negli anni precedenti detta assicurazione garantisce i tesserati FIB per i rischi di R.C.T. per le attività svolte dagli stessi durante lo svolgimento di gare, tornei e/o allenamenti, attinenti le manifestazioni FIB presso le strutture dove si svolgeranno le manifestazioni stesse, oppure in occasione di tornei in altri Paesi Europei, presso le strutture associate alle rispettive Federazioni consorelle della contraente.

2. Condizioni particolari

Si precisa che limitatamente alle lesioni personali, sono considerati terzi tra loro le persone definite come assicurati.

3. Somme assicurate

- € 1.549.370,70 per ogni sinistro;
- € 774.685,35 per ogni persona lesa;
- € 258.228,45 per danni a cose.